

**Decreto federale  
concernente l'iniziativa popolare  
«Stop alla sovrappopolazione – sì alla conservazione  
delle basi naturali della vita»**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «Stop alla sovrappopolazione – sì alla conservazione  
delle basi naturali della vita», depositata il 2 novembre 2012<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 2013<sup>3</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare «Stop alla sovrappopolazione – sì alla conservazione delle  
basi naturali della vita» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale<sup>4</sup> è modificata come segue:

*Art. 73a (nuovo) Popolazione*

<sup>1</sup> La Confederazione si adopera affinché nel territorio svizzero risieda un numero di  
abitanti compatibile con la conservazione a lungo termine delle basi naturali della  
vita. Essa sostiene questo obiettivo anche in altri Paesi, segnatamente nell'ambito  
della cooperazione internazionale allo sviluppo.

<sup>2</sup> In Svizzera la popolazione residente permanente non può crescere in seguito a  
immigrazione di oltre lo 0,2 per cento annuo nell'arco di tre anni.

<sup>3</sup> La Confederazione investe in provvedimenti volti a promuovere la pianificazione  
familiare volontaria almeno il 10 per cento dei mezzi destinati alla cooperazione  
internazionale allo sviluppo.

<sup>4</sup> La Confederazione non può concludere trattati internazionali che contravvengano  
alle disposizioni del presente articolo oppure impediscano od ostacolino l'attuazione  
delle misure volte a raggiungere gli obiettivi dello stesso.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2012 8608

<sup>3</sup> FF 2013 7455

<sup>4</sup> RS 101

## II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art. 197, n. 9 (nuovo)*<sup>5</sup>

### *9. Disposizioni transitorie relative all'art. 73a (Popolazione)*

<sup>1</sup> Dopo l'accettazione dell'articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, i trattati internazionali in contrasto con gli obiettivi di tale articolo devono essere adeguati al più presto, ma al più tardi entro quattro anni. Se del caso i trattati interessati devono essere denunciati.

<sup>2</sup> Dopo l'accettazione dell'articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, la popolazione residente permanente in Svizzera non può crescere in seguito a immigrazione di oltre lo 0,6 per cento nel primo anno e di oltre lo 0,4 per cento nel secondo anno. In seguito, e fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione dell'articolo 73a, la popolazione residente permanente non può crescere di oltre lo 0,2 per cento all'anno. Un eventuale aumento superiore negli anni che precedono l'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione dell'articolo 73a deve essere compensato entro cinque anni dall'entrata in vigore di tale legislazione d'esecuzione.

### **Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

<sup>5</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.